

AEEG-SI
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Delibera n.°643/13

TARIFFA IDRICA
biennio 2014/2015

Premessa

Scopo di questa breve informativa è quello di consentire all'utente Acquedotti di comprendere agevolmente la dinamica del nuovo metodo tariffario imposto dall'AEEGSI (Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas e il Servizio Idrico).

L'effetto più appariscente del nuovo metodo è sicuramente quello legato al passaggio dall'attuale sistema ad impegnato a quello nuovo a consumo.

Sulle bollette quindi l'utente non troverà più il riferimento all'impegnato ma più semplicemente una quota fissa e una quota variabile corrispondente al consumo, rilevato (il riferimento al consumo storico, ove è stato possibile, è solo per le prime bollette), ripartito nei seguenti 5 scaglioni (*art. 39.2 e succ. delibera AEEGSI 643/13*):

- | | |
|--|--------------|
| • <u>Per i primi 30 mc. consumati</u> vedrà applicata la tariffa agevolata | 1° scaglione |
| • <u>Per i successivi e sino a 90</u> vedrà applicata la tariffa base | 2° scaglioni |
| • <u>Per i successivi e sino a 150</u> vedrà applicato il primo di eccedenza | 3° scaglione |
| • <u>Per i successivi e sino a 210</u> vedrà applicato il secondo di eccedenza | 4° scaglione |
| • <u>Oltre</u> vedrà applicato il terzo scaglione di eccedenza | 5° scaglione |

Riferimenti normativi

Il Nuovo Metodo Tariffario Idrico così come definito dall'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SISTEMA IDRICO da applicarsi su tutto il territorio nazionale, rappresenta un primo "step" applicativo di un percorso di normalizzazione e di efficientamento del settore che trae origine dalla della Legge Galli, con la quale, già nel lontano 1994, fu introdotto il principio secondo il quale la **tariffa idrica rappresenta il corrispettivo del servizio idrico** e fu stabilito altresì che andava elaborato un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento.

· nell'art.13 della Legge Galli la tariffa idrica è definita quale "**corrispettivo del servizio idrico**", soggiungendo che essa "*è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*";

· la stessa disposizione ha, inoltre, previsto l'elaborazione di "un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", introdotto con il D.M. del 1 agosto 1996, che contiene una complessa procedura di determinazione tariffaria, costituita da parametri e formule connesse non solo al consumo del bene pubblico, ma anche all'insieme dei servizi idrici;

· con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 è stato introdotto, all'art.154, il principio secondo il quale **la tariffa è destinata a coprire tutti i costi del servizio idrico integrato**, compresi quelli inerenti il recupero ambientale, da gravare sui soggetti responsabili dell'inquinamento;

· l'art. 10 del D.L. 70/2011, ai commi 11 e ss., ha provveduto ad istituire l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, competente anche in materia di regolazione tariffaria del sistema idrico e all'art. 21, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, al comma 13, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ed ha assegnato, senza soluzione di continuità, le relative funzioni attinenti alla regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas (comma 19), precisando che le stesse "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e rinviando ad un successivo D.P.C.M., da adottarsi nei successivi 90 giorni dalla sua entrata in vigore, l'individuazione delle funzioni da trasferire;

· tra i poteri immediatamente attribuiti dalla citata disposizione normativa, si rinviene proprio quello, regolato dall'art. 2, comma 12, lett. e), della menzionata l. 481/1995, di stabilire ed aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, secondo quanto precisato dai commi 17 e ss. dello stesso articolo. Da ultimo, il D.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, è intervenuto ad individuare le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, precisando, altresì, le finalità che l'Autorità ha l'onere di perseguire;

· il citato D.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, all'articolo 3, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo trasferite riguardano "il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali";

Competenze trasferite all'Autorità (AEEGSI)

Il decreto legge 201/11, all'articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità tutte "**le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici**", precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*".

Ne consegue che tutti i Gestori del servizio idrico presenti sul territorio italiano, sia pubblici che privati, sono obbligati ad uniformarsi alle regole dettate dall'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (AEEGSI), attraverso proprie determinazioni.

L'Autorità, in virtù dei poteri che le sono conferiti, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, ha pertanto dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) e poi approvata la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE.

Si riporta di seguito una sintesi dei riferimenti normativi più significativi costantemente richiamati nelle delibere emanate dall'AEEGSI in base ai quali è stato determinato il nuovo Metodo Tariffario :

· **l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95** prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori* ";

· **la direttiva 2000/60/CE** prevede, all'art. 9, che "*Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, secondo il principio «chi inquina paga»*";

- **la Comunicazione COM (2000) 477** prevede che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire i relativi costi, secondo il principio del full cost recovery,
- **nella Comunicazione COM(2012)672**, avente ad oggetto *“Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”*, la Commissione nella relazione spiega che *“se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali”*,
- **l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006**, prevede che: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;
- **la Corte costituzionale**, nel motivare circa l'ammissibilità del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'art. 154, comma 1, cit.] *“la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga”*;
- **la stessa Corte costituzionale**, nella sentenza n. 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come **servizio pubblico a rilevanza economica**, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale *ex multis* nella sentenza n. 26 del 2011;
- **l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012** specifica che l'Autorità predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe.

Il Metodo Tariffario Transitorio Gestioni ex CIPE

Successivamente al Metodo Tariffario Transitorio (MTT) l'Autorità con la deliberazione 88/2013/R/IDR ha dettagliato anche il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC), nelle quali ricadono le gestioni di Acquedotti s.c.p.a..

Con questi provvedimenti ha anche introdotto il metodo di calcolo del coefficiente di rivalutazione delle tariffe preesistenti (coefficiente THETA) per l'adeguamento delle stesse ai costi effettivi delle gestioni.

Il coefficiente THETA è inteso come rapporto tra la sommatoria dei costi ammissibili, (quali acqua in ingresso nelle reti, personale, manutenzione etc.) ed i ricavi conseguenti alla applicazione della tariffa esistente.

In ogni caso l'Autorità ha stabilito un tetto massimo di incremento per ciascun anno di gestione.

Il Metodo Tariffario Idrico (MTI)

Infine l'Autorità ha emanato la Delibera 643/2013/R/IDR fornendo indicazioni sempre più stringenti ai Gestori per la formulazione delle tariffe negli anni successivi

- con tale deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il **Metodo Tariffario Idrico (MTI)**, portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice dei seguenti schemi regolatori .
- in particolare con la emanazione della succitata delibera 643/13 l'Autorità ha stabilito in maniera chiara e tassativa alcuni capisaldi da adottare nella formulazione della nuova tariffa.
- l'Autorità ha stabilito innanzitutto che per le utenze domestiche è assolutamente vietato applicare **un consumo minimo impegnato**, come avveniva in passato, e che quindi i tutti i Gestori, comprese le Amministrazioni comunali, devono applicare necessariamente una struttura **tariffaria a consumo**
- nell'allegato "A" (MTI Schemi regolatori) della succitata delibera *all'articolo 39 "Struttura dei corrispettivi"* l'Autorità stabilisce in maniera molto precisa ed assai dettagliata quale è il procedimento che il Gestore, sia esso pubblico o privato, dovrà seguire per la formulazione della tariffa e precisamente :

A. Comma 39.2 È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria

B. Comma 39.6 In caso di cambiamento della struttura rispetto a quella precedentemente adottata, i corrispettivi devono essere articolati come segue:

1. **Una quota fissa**, indipendente dal consumo, espressa in Euro all'anno
2. **Una quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, articolata in scaglioni secondo lo schema seguente:

- una **tariffa agevolata**, da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale
- una **tariffa base** pari al costo unitario medio, detratto il gettito delle quote fisse
- una **tariffa in eccedenza** mediante l'introduzione di uno o tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a penalizzare i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti

sempre nell'articolo 39 dell'allegato "A" (MTI Schemi regolatori) alla delibera 643/13 l'Autorità specifica inoltre che :

C. 39.7 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene uniformato ed è posto pari a **30 metri cubi all'anno** per utente domestico.

D. 39.8 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, la quota fissa di ciascun servizio, di cui alla lettera a), deve

essere dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati nell'anno.